

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente
PICARDI

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista » (495), d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito).

Dopo che il relatore Giraudo ha illustrato la portata e le finalità degli emendamenti presentati dal Governo nella scorsa seduta, il senatore Bisori prospetta l'opportunità di rinviare il seguito della discussione, al fine di consentire ai rappresentanti del Governo, impegnati per il Consiglio dei ministri, di partecipare al dibattito.

Il Presidente ed i senatori Schiavone e Jodice si dichiarano favorevoli al rinvio della discussione, che sarà proseguita pertanto nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,40.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente
LAMI STARNUTI

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i signori Guerin Antonio e Gai Silvio, il primo per il reato continuato di vilipendio del Parlamento a mezzo della stampa (articolo 81 capoverso, 290 e 266, quarto comma n. 1, del Codice penale) ed entrambi per concorso in altro reato di vilipendio del Parlamento a mezzo della stampa (articoli 57, 110, 290 e 266, quarto comma, n. 1, del Codice penale) » (Doc. 21).

Il relatore, senatore Armando Angelini, espone alla Commissione i fatti imputati alle persone nei confronti delle quali è stata presentata la domanda di autorizzazione a procedere e conclude dichiarandosi favorevole alla concessione di tale autorizzazione.

Il senatore Picchiotti sostiene che, dato il basso tono morale delle ingiurie rivolte alle Assemblee legislative, il prestigio di queste non è in alcun modo intaccato; pertanto, a suo avviso, tali ingiurie potrebbero essere ignorate.

Dopo la replica del relatore, che sostiene la necessità di difendere l'istituto parlamentare, e un intervento del senatore Morvidi, la Commissione autorizza il senatore Angelini a presentare all'Assemblea una relazione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Molossi Baldassarre, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) » (Doc. 41).

Il relatore, senatore Angelini, chiarisce la natura dell'addebito rivolto al signor Molossi e sostiene che, data la scarsa gravità dell'espressione da lui usata, è opportuno non concedere l'autorizzazione a procedere.

Dopo un intervento del senatore Alessi, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Di Paolantonio, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (art. 341, primo, terzo e quarto comma del Codice penale) » (Doc. 10).

Il relatore, senatore Alessi, in un ampio intervento, illustra i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Di Paolantonio, e conclude in senso contrario alla concessione dell'autorizzazione, poichè il fatto imputato è amnestiabile ed il processo sarebbe, pertanto, privo di effetto.

Il senatore Caroli, prendendo successivamente la parola, si dichiara d'accordo con la conclusione del relatore, ma non con la motivazione da questi addotta; a suo avviso, infatti, la ragione per cui l'autorizzazione va negata risiede nel fatto che il movente degli atti contestati è politico.

Il senatore Monni, dopo aver sostenuto l'inopportunità di entrare nell'esame di merito del fatto, così sostituendosi al magistrato, aderisce in sostanza all'argomentazione del senatore Caroli. Opinioni analoghe esprimono anche i senatori Picchiotti, Morvidi, Kuntze e Giuseppe Magliano.

Il senatore Angelini, in disaccordo con la tesi del senatore Caroli, sostiene che non è

possibile estendere il concetto di attività politica fino a farvi rientrare atti che costituiscono reati comuni e, pur essendo d'accordo sull'opportunità di non concedere l'autorizzazione, aderisce in conclusione alla motivazione prospettata dal relatore Alessi.

Il senatore Pafundi si dichiara d'accordo col senatore Angelini, mentre il senatore Tessitori rileva che l'accettazione della motivazione proposta dal relatore costituirebbe un allontanamento dalla giurisprudenza finora accettata dalla Commissione Giustizia; egli ritiene che sarebbe opportuno dedicare un'intera seduta alla discussione di tale questione preliminare.

Il Presidente Lami Starnuti e il senatore Monni manifestano taluni dubbi sulla motivazione suggerita dal senatore Alessi. In particolare, il senatore Monni afferma che, negando l'autorizzazione a procedere perchè il fatto imputato è amnestiabile, la Commissione verrebbe ad anticipare il giudizio della Magistratura ed inoltre cadrebbe in contraddizione con se stessa col riconoscere che il fatto è tale da essere perseguito; pertanto — a suo avviso — è opportuno sottolineare la motivazione politica del fatto imputato.

Dopo ulteriori interventi del Presidente e dei senatori Kuntze, Gullo, Ajroldi, Monni ed un'ampia replica del senatore Alessi, la Commissione all'unanimità autorizza questo ultimo a presentare all'Assemblea una relazione, nella quale si proponga di non concedere l'autorizzazione a procedere facendo cenno delle diverse motivazioni addotte dagli oratori intervenuti nel dibattito.

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Turchi, per il reato di manifestazioni fasciste (articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645) » (Doc. 11).

Il senatore Alessi, in una breve relazione, rileva che il fatto, accaduto nel 1956, è coperto da tre amnistie; pertanto, a suo avviso, è inutile concedere l'autorizzazione a procedere. Senza discussione la Commissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 12,30.

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente

BERTONE

*Interviene il Ministro delle finanze Tremelloni.**La seduta ha inizio alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE****« Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata » (791). (Seguito).**

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 4. Dopo che il Presidente ha riassunto il dibattito svoltosi nella scorsa seduta, prende la parola il ministro Tremelloni: egli dichiara di non poter aderire, per ragioni di ordine pratico e di ordine giuridico, alla formulazione proposta dal senatore Trabucchi per modificare l'articolo, e ribadisce che il testo ministeriale appare il più idoneo a regolare la complessa questione dei molteplici rapporti giuridici sorti dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705.

Dopo che il senatore Martinelli ha indicato le varie soluzioni che si potrebbero adottare, prende la parola il senatore Bonacina: egli dichiara di condividere la tesi secondo la quale, per la complessità del problema, si debbano regolare globalmente ed in maniera omogenea tutti i rapporti giuridici scaturiti dal decreto-legge; propone quindi, anche a nome del senatore Parri, di modificare l'articolo 4 del provvedimento menzionando esplicitamente la mancata conversione del decreto-legge 31 agosto 1964.

Dopo brevi osservazioni del relatore Rosselli (il quale sottolinea la necessità di far salvi i rapporti intercorsi fra l'emanazione del decreto-legge e la sua mancata conversione) e del senatore Fortunati (il quale afferma che l'ultima norma dell'articolo 77 della Costituzione riguarda i rapporti verso terzi), prende la parola il senatore Salerni; questi — ricordato che l'articolo 77 della Costituzione, nel sancire l'inefficacia *ex tunc* dei decreti-legge non convertiti, autoriz-

za tuttavia le Camere a regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti — dichiara che, a suo giudizio, due soluzioni potrebbero essere prospettate nella specie: disporre il rimborso dei tributi riscossi nel frattempo (per il che potrebbe essere anche superfluo un provvedimento *ad hoc*) oppure dichiarare, con espressa disposizione, che gli effetti del decreto-legge siano limitati a quanto è già effettivamente avvenuto.

Propone, quindi, di sostituire il primo comma dell'articolo 4 col seguente: « L'imposta generale sull'entrata e l'imposta di conguaglio, riscosse nel periodo intercorrente dal 31 agosto 1964 al 24 agosto 1964, in base al decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, non convertito in legge, non sono ripetibili ».

A tale emendamento si dichiara contrario il senatore Salari, il quale ribadisce i punti di vista già espressi nella seduta di ieri.

A questo punto il Presidente, accogliendo una proposta del senatore Bonacina, sospende la seduta per consentire il raggiungimento di un accordo tra i vari punti di vista espressi nel corso della discussione.

La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,50.

Dopo che la Commissione ha respinto due emendamenti presentati dal senatore Gliotti, uno soppressivo dell'intero articolo 4 (sul quale il senatore Artom, a nome del Gruppo liberale, dichiara di astenersi), l'altro tendente ad introdurre la possibilità di rimborso delle maggiori imposte pagate in base al decreto-legge non convertito, in caso di provata mancanza della rivalsa, il Presidente mette ai voti un nuovo testo dell'articolo 4, concordato tra alcuni componenti della Commissione durante la sospensione della seduta. Il nuovo testo viene approvato con l'astensione dei senatori liberali ed il voto contrario dei senatori comunisti, annunciato dal senatore Bertoli: esso stabilisce che agli atti economici, alle importazioni ed alle esportazioni effettuati nel periodo 31 agosto - 24 settembre 1964 si estendano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, fatta eccezione per alcuni prodotti dettagliatamente elencati e per le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Dopo che la Commissione ha approvato una proposta del relatore Roselli, tendente ad invertire l'ordine degli articoli 4 e 5, il senatore Fortunati illustra un suo emendamento all'articolo 5, volto ad estendere l'esenzione prevista in tale articolo alle vendite, agli appalti, forniture, prestazioni d'opera od altro, fatti dagli Enti locali. Su tale questione si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il relatore ed i senatori Salari e Martinelli, nonchè il Ministro delle finanze, il quale — pur riconoscendo la fondatezza della preoccupazione espressa dal senatore Fortunati, secondo la quale il maggior carico tributario gravante sugli Enti locali per effetto del disegno di legge potrebbe determinare una diminuzione dei lavori pubblici effettuati da tali Enti — dichiara di ritenere necessaria una certa cautela, per evitare che, con l'emendamento Fortunati, si costituisca un precedente a favore dell'equiparazione nel trattamento tributario tra Stato ed Enti locali.

Al termine del dibattito, la Commissione rivolge invito al Ministro di ricercare una formula che tenga conto delle osservazioni del senatore Fortunati e, al tempo stesso, eviti l'inconveniente prospettato dallo stesso Ministro. Con questa riserva, viene approvato l'articolo 5, al quale si dichiara favorevole anche il senatore Bosso a nome del Gruppo liberale.

Approvato quindi l'articolo 6, la Commissione dà mandato al relatore Roselli di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, tenendo conto delle osservazioni formulate nel corso della discussione.

« **Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale** » (768).

Data l'assenza del relatore, senatore Lo Giudice, la Commissione rinvia ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile** » (741-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In assenza del relatore Banfi, riferisce brevemente il senatore Salerni, sofferman-

dosi sulle modifiche apportate al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Fortunati formula alcune riserve circa la concordanza tra gli articoli 1 e 2 (nel testo modificato dalla Camera). Il Ministro delle finanze si riserva di approfondire l'esame del problema alla luce delle osservazioni del senatore Fortunati; il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Calleffi.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti** » (652). (Seguito).

Il Presidente ricorda che, nella seduta scorsa, il senatore Maier ha svolto la sua relazione illustrando ampiamente il nuovo testo del disegno di legge elaborato dalla Sottocommissione: tale testo si limita a disciplinare il settore delle gestioni fuori bilancio, non autorizzate da provvedimenti legislativi, esistenti presso l'Amministrazione dell'antichità e belle arti.

I senatori Trimarchi, Zaccari, Tullia Romagnoli Carettoni e Granata manifestano quindi l'adesione dei rispettivi Gruppi al nuovo testo proposto dalla Sottocommissione.

Il relatore Maier propone che la discussione degli articoli si svolga sul testo della Sottocommissione, anzichè su quello proposto inizialmente dal Governo. Accogliendo un'osservazione della senatrice Romagnoli Carettoni, l'oratore auspica che situazioni come quella che ha portato alla presenta-

zione del disegno di legge non abbiano più a verificarsi e che tutta la materia sia organicamente disciplinata alla stregua delle conclusioni cui giungerà la commissione d'indagine sulle condizioni del patrimonio storico, archeologico ed artistico.

A sua volta il sottosegretario Caleffi si dichiara favorevole al nuovo testo proposto dalla Sottocommissione, riservandosi solo di proporre ritocchi alla formulazione di alcuni articoli.

Alla discussione degli articoli partecipa il Presidente, il relatore Maier, i senatori Baldini, Trimarchi, Moneti, Donati, Tullia Romagnoli Caretoni, Zaccari, Perna, Granata, Cassano e il sottosegretario Caleffi.

I tredici articoli che compongono il nuovo testo della Sottocommissione sono approvati con emendamenti formali agli articoli 1, 2, 3 e 7. I rappresentanti del Gruppo comunista dichiarano la propria astensione dal voto sull'ultimo comma dell'articolo 11.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale » (638), d'iniziativa dei deputati Berloff e Borghi, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Baldini riferisce sul disegno di legge, al quale si dichiara favorevole.

Il senatore Donati esprime il dubbio che il trasferimento al ruolo normale di diversa provincia degli insegnanti elementari interessati al provvedimento possa dar luogo a una situazione di privilegio, rispetto ai criteri normalmente seguiti per i trasferimenti da una provincia all'altra degli insegnanti elementari.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Granata e Trimarchi e del sottosegretario Maria Badaloni — che ritiene non fondata la preoccupazione espressa dal senatore Donati — il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, per consentire un più approfondito esame del problema che il senatore Donati ha sollevato.

IN SEDE REFERENTE

« Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (509), d'iniziativa dei depu-

tati Grilli Antonio ed altri; Titomanlio Vitoria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente dà notizia del parere contrario espresso dalla Commissione Finanze e tesoro.

Il relatore Donati e il sottosegretario Maria Badaloni dichiarano di ritenere non fondati i motivi che hanno indotto la 5^a Commissione ad esprimere parere contrario. La rappresentante del Governo precisa che la copertura del disegno di legge è assicurata — per la parte eccedente gli stanziamenti del capitolo 280 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi — dagli stanziamenti previsti al capitolo 49 del medesimo stato di previsione (ed ai capitoli corrispondenti dei successivi esercizi) nei limiti dei posti di organico per i quali lo stanziamento è previsto.

Il Presidente, riservandosi di dar notizia alla Commissione Finanze e tesoro dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12,30.

LAVORO (10^a)

*Presidenza del Vicepresidente
ZANE*

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

Il Vicepresidente Zane comunica che il senatore Macaggi, eletto Vicepresidente del Senato, ha rassegnato le dimissioni da Presidente della Commissione.

Quindi, a nome di tutti colleghi, rivolge al senatore Macaggi — che ringrazia — espressioni di stima per la competenza e l'obiettività da lui dimostrata nella condotta dei lavori della Commissione.

Si procede poi alla votazione per la nomina del Presidente: risulta eletto il senatore Simone Gatto.

Il nuovo Presidente rivolge quindi un breve indirizzo di saluto alla Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

